



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea  
e Riconoscimento Titoli Professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della sig.ra **GOLUBEVA OKSANA**, cittadina della Lettonia, diretta a chiedere il riconoscimento del titolo denominato “*DIPLOMS AVS NR. 016361*” rilasciato dalla scuola mestieri di Jelgava in data 1997, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIDERATO che, a seguito della decisione della commissione di qualificazione il diploma conferisce alla richiedente la qualifica di “5141 02 parrucchiere”;

CONSIDERATO che nel documento denominato “SEKMJU IZRAKSTS DIPLOMAM AVS N. 016361” (estratto di valutazione al diploma AVS n. 016361), professione parrucchiera, si evidenziano le materie di studio oggetto della valutazione;

CONSIDERATO che l’interessata trasmette il **CERTIFICATO** - 2.2019.n.2019/7-03 rilasciato dall’Autorità competente “AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRS (Centro di informazione accademica), - 2.2019.n.2019/7-03

*che è Centro di Assistenza della Lettonia per la Direttiva 2005/36/CE, in cui risulta che la professione di parrucchiera non è regolamentata ai sensi della legge “sulle professioni regolamentate e il riconoscimento delle qualifiche professionali”; che il “diploma AVS n. 016361” rilasciato dalla scuola professionale di Jelgava alla richiedente nel 1997 conferma la qualifica di parrucchiere acquisita in Lettonia, (che attualmente la qualifica corrisponde al quadro europeo delle qualifiche – EQF-European Qualifications Framework – di livello 3.) che il citato documento dà diritto di lavorare come parrucchiere in Lettonia;*

CONSIDERATO che l’esperienza lavorativa maturata in Lettonia nel settore di parrucchiera dal novembre 1997 al novembre 2003, come dichiarato dal Centro di Informazione Accademica della Lettonia, non è valutabile in quanto svolta oltre i dieci anni dalla data dell’istanza;

CONSIDERATO *che* l’istante non documenta adeguatamente l’esperienza lavorativa in Italia prestata tuttavia in modo discontinuo e per brevi periodi dall’anno 2011 all’anno 2018;

CONSIDERATO che il Centro d’informazione Accademica, autorità competente, tramite Internal Market Information System dichiara che: il titolo è autentico, che il titolo professionale per l’esercizio nel territorio della professione di Hairdresser / Barber / Wig-maker] è “frizieris”, e che la richiedente ha il diritto di esercitare tale professione; che la professione di frizieris non è regolamentata in Lettonia; che il “diploma AVS n. 016361” è un certificato corrispondente al livello b ii) ai sensi dell’articolo 11, della direttiva 2005/36/CE; che il citato diploma è rilasciato per il completamento del programma di istruzione professionale della durata di 3 anni dopo il grado 9; che il programma di istruzione e formazione professionale è riconosciuto dallo Stato;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 09 settembre 2020 con il parere delle Associazioni di categoria CNA Benessere e Sanità, e Confartigianato, sulla base delle citate premesse, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale, **idoneo** a consentire in Italia l’esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite

bonifico bancario effettuato presso POSTE ITALIANE in data 25 giugno 2019, a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

## DECRETA

### Art. 1

1. Alla sig.ra GOLUBEVA OKSANA, cittadina della Lettonia, nata in data 29 novembre 1978 a Jelgava – Lettonia (LVA), ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è riconosciuto, il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 23 settembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Loredana Gulino)